



# COMUNE DI GUALTIERI

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

## Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

**Oggetto:** SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII) – PRESA D'ATTO DELLE RISULTANZE DELL'ITER DELLA PROCEDURA DI GARA PUBBLICA SVOLTA DALL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO-ATERSIR AVENTE AD OGGETTO L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER LA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA, AD ESCLUSIONE DEL COMUNE DI TOANO, E AVVIO DELLE PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PUBBLICA PRELIMINARI ALLA COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ ARCA, SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE MISTA PUBBLICO PRIVATA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NEL BACINO TERRITORIALE DI REGGIO EMILIA

L'anno duemilaventitre, addì cinque del mese di Giugno alle ore 09:00 nella Residenza Municipale per riunione di Giunta  
Eseguito l'appello, risultano:

Nominativo	Qualifica	Presente	Assente
BERGAMINI RENZO	Sindaco	X	
CARNEVALI FEDERICO	Vice Sindaco	X	
STECCO MARCELLO	Assessore		X
GIALDINI MATTEA	Assessore		X
MAESTRI ELEONORA	Assessore	X	

**Totale Presenti:** 3  
**Totale Assenti:** 2

Assiste alla seduta il Dott. Stefano Gandellini Il Segretario Comunale.  
Il Sig. Renzo Bergamini, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

**Oggetto: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII) – PRESA D’ATTO DELLE RISULTANZE DELL’ITER DELLA PROCEDURA DI GARA PUBBLICA SVOLTA DALL’ENTE DI GOVERNO DELL’AMBITO-ATERSIR AVENTE AD OGGETTO L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER LA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA, AD ESCLUSIONE DEL COMUNE DI TOANO, E AVVIO DELLE PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PUBBLICA PRELIMINARI ALLA COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ ARCA, SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE MISTA PUBBLICO PRIVATA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NEL BACINO TERRITORIALE DI REGGIO EMILIA**

### **LA GIUNTA COMUNALE**

VISTO l’art. 147, primo comma, del D.Lgs. n. 152/2006, ai sensi del quale: “I servizi idrici sono organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle regioni in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36. [...] Gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale partecipano obbligatoriamente all’ente di governo dell’ambito, individuato dalla competente regione per ciascun ambito territoriale ottimale, al quale è trasferito l’esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche di cui all’articolo 143, comma 1”;

VISTO inoltre l’art 3-bis del D.lgs. n. 138/2011 e s.m.i che prevede che: “a tutela della concorrenza e dell’ambiente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l’efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi, entro il termine del 30 giugno 2012 [...]”;

RICHIAMATA la Legge Regionale n. 23/2011 e smi, con la quale la Regione Emilia-Romagna ha dato attuazione a quanto disposto dal predetto art. 3-bis del D.lgs. n. 138/2011, ed ha quindi inteso:

- individuare l’intero territorio regionale quale ambito territoriale ottimale, prevedendo al contempo di istituire – nell’unico ambito territoriale ottimale regionale, sub ambiti coincidenti con i territori provinciali;
- istituire, con decorrenza 1° gennaio 2012, l’Agenzia territoriale dell’Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), per l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani, disponendo il subentro della stessa in tutti i rapporti giuridici delle sopresse forme di cooperazione e, pertanto, anche nei contratti con i precedenti gestori nei rispettivi bacini di affidamento;
- determinare gli organi dell’Agenzia tra cui i Consigli locali e il Consiglio d’Ambito assegnando ai primi le funzioni di individuare, anche aggregandoli, i bacini di affidamento, nelle more del riallineamento delle scadenze delle attuali gestioni e di proporre al Consiglio d’Ambito la forma di gestione dei servizi medesimi e al secondo l’approvazione, tra l’altro, del Piano d’Ambito e l’assunzione delle decisioni finali in ordine alle modalità di affidamento dei servizi;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Locale di Reggio Emilia n. 2 del 26/03/2013 con cui sono stati confermati i bacini di affidamento del Servizio Idrico

Integrato (di seguito anche S.I.I.) già esistenti e corrispondenti al territorio del Comune di Toano e a tutto il restante territorio provinciale;

DATO ATTO che la gestione del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) nella provincia di Reggio Emilia, escluso il territorio del Comune di Toano, affidata ad Iren Spa, che lo svolge tramite la controllata IRETI S.p.A, dalla precedente Agenzia ATO 3 Reggio Emilia, cui ATERSIR è subentrata, risulta scaduta, in data 20/12/2011; tale gestione è proseguita, nelle more della definizione delle procedure di affidamento, in regime di proroga tecnica trattandosi di servizi essenziali alla collettività e dunque non suscettibili di interruzione;

VISTO l'art. 149-bis del D.Lgs. n. 152/2006 ai sensi del quale: "L'ente di governo dell'ambito, nel rispetto del piano d'ambito di cui all'articolo 149 e del principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica...";

VISTI inoltre gli articoli 7 e 8 della legge regionale n. 23/2011 recanti l'individuazione delle competenze del Consiglio d'Ambito e dei Consigli Locali di ATERSIR;

DATO ATTO conseguentemente che:

- a seguito di approfondita istruttoria, con deliberazione n. 7 del 17 dicembre 2015, il Consiglio Locale (allegato A) – preso atto delle disposizioni che prevedono, nel caso di affidamento in house providing, obblighi di accantonamento a carico dei bilanci dei Comuni, in relazione al possesso di partecipazioni societarie e dei conseguenti potenziali riflessi negativi sui bilanci degli Enti Locali soci, che comportavano una valutazione negativa in ordine alla fattibilità della gestione secondo il regime in house providing da parte di larga parte dei Comuni della provincia di Reggio Emilia – deliberava di proporre, a modifica della propria precedente deliberazione n. 2/2013 e della conseguente deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 46 del 29 settembre 2015, l'affidamento della gestione del S.I.I., nel territorio della provincia di Reggio Emilia, ad una società a partecipazione mista pubblica e privata, con socio privato industriale scelto mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica avente ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione di compiti operativi connessi alla gestione del servizio, nonché di predisporre di conseguenza il progetto di nuovo affidamento;
- il Consiglio d'Ambito di ATERSIR, con deliberazione CAMB/2017/48 del 13 luglio 2017, avente per oggetto: "Servizio Idrico Integrato. Scelta della forma di gestione ed avvio della procedura di affidamento nel bacino territoriale di Reggio Emilia mediante società a partecipazione mista pubblica e privata, con socio privato industriale scelto mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica avente ad oggetto al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione di compiti operativi connessi alla gestione del servizio", (allegato B), ha tra l'altro deliberato: "l'affidamento della gestione del Servizio Idrico Integrato, nel territorio della provincia di Reggio Emilia, a modifica della propria precedente deliberazione n. 46/2015 che stabiliva la forma dell'in house providing, ad una società a partecipazione mista pubblica e privata, con socio privato industriale scelto mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica avente ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione di compiti operativi connessi alla gestione del servizio, in coerenza con la deliberazione del Consiglio Locale di Reggio Emilia n. 7 del 17 dicembre 2015";

- il Consiglio Locale di Reggio Emilia di ATERSIR, con deliberazione CLRE 2018/2 del 30 luglio 2018, (allegato C) avente per oggetto: “Servizio Idrico Integrato. Approvazione linee di indirizzo per la concessione del servizio idrico integrato tramite gara a doppio oggetto nel bacino territoriale di Reggio Emilia”, ha adottato le “Linee guida degli enti locali della Provincia di Reggio Emilia per la futura società mista a controllo pubblico titolare del servizio idrico integrato” precisando che il nuovo assetto dovrebbe, tra l’altro, deliberare quanto segue: “una società mista, che, come meglio evidenziato in seguito, sarà soggetta al controllo degli Enti Locali mediante AGAC Infrastrutture quale “socio pubblico”, che sarà titolare della concessione di servizio pubblico ed avrà anche un ruolo di coordinamento tra le amministrazioni pubbliche di riferimento e il socio privato operativo, in modo tale da ancorare la gestione al territorio ed incrementare il livello di trasparenza sulle scelte strategiche ed operative riguardanti la distribuzione dell’acqua potabile e le depurazione”;

Nella medesima deliberazione si è altresì precisato quanto segue circa la configurazione di ARCA S.r.l e la posizione del socio pubblico unitario AGAC Infrastrutture S.p.A.:

- «ARCA avrà il ruolo di concessionario del servizio idrico integrato, nonché di coordinamento tra le amministrazioni pubbliche di riferimento e il socio privato industriale, e supporterà altresì gli enti locali nello svolgimento di studi e ricerche sulla qualità dell’acqua e del sistema idrico, conservando sul tema quel patrimonio culturale e conoscitivo storico proprio del sistema Reggiano»;
- «ad ARCA si chiederà di svolgere le seguenti funzioni: I) Comunicazioni e relazioni istituzionali: relazione con gli enti locali in tutto ciò che attiene la realizzazione degli investimenti e la gestione del servizio idrico. Attività di comunicazione e di educazione ambientale inerente il servizio idrico integrato;
- Proposta dei documenti di programmazione e pianificazione di sistema: in quanto soggetto gestore del servizio, la società mista, insieme alla SOT dovrà proporre alle autorità competenti (in primis ATERSIR) i documenti di programmazione a partire dal piano annuale e pluriennale degli investimenti e dalle analisi delle priorità del territorio nell’esercizio della concessione in coerenza con piano d’ambito;
- Contabilità regolatoria ed ambientale: in maniera coordinata con il socio privato, la società mista dovrà garantire la gestione dei rapporti con ATERSIR e la produzione di report per gli enti locali e per le occasioni di confronto pubblico sia in termini di gestione economica che in termini di risultati di qualità del servizio in coerenza con l’attività di cui al precedente punto I);
- Attività di monitoraggio e reportistica in tempo reale sulle attività della SOT per conto degli enti locali.
- L’esatta definizione delle unità di personale dovrà essere effettuata, in sede preliminare, da ATERSIR in fase di redazione degli atti di gara. Le funzioni appena elencate sono necessarie per poter garantire un maggior raccordo fra gli Enti locali, che tramite AGAC Infrastrutture saranno soci di maggioranza della mista, e la fase operativa di gestione in capo al socio privato in via principale, in modo da accrescere il ruolo degli stessi e il controllo sulla qualità, l’efficienza e l’efficacia del servizio.
- Tutte le altre funzioni saranno gestite dal socio privato industriale, previa verifica della coerenza con la normativa e la regolazione di settore».

PRESO ATTO del contenuto delle predette Linee di indirizzo, a mente delle quali:

- veniva descritta e individuata la consistenza della futura società mista affidataria della concessione di servizio, denominata ARCA, quale acronimo di “Azienda Reggiana per la Cura dell’Acqua”;
- si definiva l’entità e la consistenza della compagine societaria, costituita dal socio pubblico AGAC Infrastrutture S.p.A. in quanto società a controllo pubblico dei Comuni

reggiani, con capitale maggioritario e da un partner privato, scelto attraverso una procedura ad evidenza pubblica, che entrerà come socio privato industriale di minoranza nella società mista ed avrà i compiti riconosciuti dalla legge al gestore e dovrà costituire un “veicolo locale” in forma societaria (cd. SOT), partecipato e controllato integralmente dal socio privato industriale di ARCA per l’espletamento del servizio;

- si delineavano gli ambiti e le competenze di ARCA, ossia: I) Comunicazioni e relazioni istituzionali: relazione con gli enti locali in tutto ciò che attiene alla realizzazione degli investimenti e alla gestione del servizio idrico. Attività di comunicazione e di educazione ambientale inerente al servizio idrico integrato. II) Proposta dei documenti di programmazione e pianificazione di sistema III) Contabilità regolatoria ed ambientale. IV) Attività di monitoraggio e reportistica in tempo reale sulle attività della SOT per conto degli enti locali;

VISTA la deliberazione n. 39 del 24 maggio 2019 (allegato D), integrata con deliberazione n. 28/2020, con la quale il Consiglio d’Ambito approvava l’Aggiornamento del Piano d’Ambito del servizio idrico integrato del bacino territoriale di Reggio Emilia, recependo – tra l’altro – alcuni adeguamenti conseguenti all’allora imminente nuova procedura di gara per l’affidamento della gestione;

VISTA la deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 40 del 24 maggio 2019 (allegato E) con la quale è stata disposta l’approvazione degli “atti della Procedura ristretta a doppio oggetto per la scelta del socio privato della costituenda società mista ARCA S.r.l, titolare della concessione del Servizio Idrico Integrato per la provincia di Reggio Emilia, ad esclusione del comune di Toano, comprensivo della realizzazione dei lavori strumentali, e l’attribuzione a questo di compiti operativi connessi alla gestione del servizio”;

DATO ATTO che il bando di gara, il capitolato d’oneri e gli altri atti pertinenti citati indicavano esattamente la posizione di AGAC Infrastrutture quale socio pubblico unitario nella società mista ed esattamente prevedevano che:

- AGAC Infrastrutture, quale «società patrimoniale di proprietà dei Comuni ricadenti nel bacino di affidamento del S.I.I.», «sarà il socio pubblico di ARCA S.r.l» (p.1.4.4. del capitolato d’oneri);
- AGAC Infrastrutture è il «socio rappresentante la parte pubblica» in ARCA S.r.l; (p.to 1.5.1. del capitolato d’oneri);

PRESO ATTO che, nell’ambito della documentazione di gara, ATERSIR ha altresì approvato, tra gli altri, i seguenti atti: Documento descrittivo del modello gestionale ipotizzato, Relazione ex art. 34, comma 20 del D.L. 179/2012 s.m.i. che rappresentano parte dell’Allegato F); Schema dello statuto societario; Schema dei patti parasociali della costituenda ARCA S.r.l;

CONSIDERATO che:

- ATERSIR, in forza della deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 40 del 24 maggio 2019 (allegato E), ha svolto la procedura ad evidenza pubblica, pubblicata in data 17/10/2019, aggiudicata con provvedimento del Responsabile Unico del Procedimento della gara n. 343 del 28 dicembre 2022 ad IRETI S.p.A, che, pertanto, è qualificabile come socio privato della costituenda ARCA S.r.l gestore del S.I.I.;
- Il servizio oggetto della procedura di gara avrà inizio con il subentro nella gestione, stimato al 01/01/2024 e durata sino al 31/12/2040.
- I soggetti coinvolti nell’operazione sono i seguenti:

- ATERSIR, Agenzia di regolazione, Stazione Appaltante ed Ente affidante;
- AGAC Infrastrutture S.p.A. veicolo per la partecipazione della parte pubblica, pari al 60 %, dei Comuni della provincia di Reggio Emilia;
- ARCA S.r.l (Azienda reggiana per la Cura dell'Acqua) costituenda società mista affidataria della gestione del servizio;
- IRETI S.p.A, selezionato con gara a doppio oggetto e titolare della partecipazione privata nel capitale sociale di ARCA pari al 40 % ;
- SOT (società operativa territoriale) società obbligatoriamente costituita e partecipata integralmente dal socio privato selezionato con la gara a doppio oggetto per lo svolgimento dei servizi operativi affidati al socio privato sul territorio di Reggio Emilia;

VALUTATO che occorre procedere, attesa l'intervenuta aggiudicazione della procedura ad evidenza pubblica di cui sopra, agli atti di competenza preordinati a costituire la società affidataria ARCA S.r.l, quale società mista partecipata e controllata indirettamente dai Comuni della provincia di Reggio Emilia per il tramite della propria società controllata AGAC Infrastrutture S.p.A., al fine di permettere a tale nuova società di subentrare entro il 01.01.2024 nella gestione del S.I.I.;

RICORDATO che:

- AGAC Infrastrutture S.p.A. viene costituita in esecuzione di deliberazioni di tutti i Comuni soci di AGAC S.p.A. con «l'approvazione dello schema di convenzione ex art. 30 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in ordine alla aggregazione tra AGAC S.p.A., Amps S.p.A. e Tesa Piacenza per la gestione integrata dei servizi pubblici locali» (Comune di Gualtieri, deliberazioni del Consiglio comunale n. 81 del 14/11/2000, n. 82 del 14/11/2000);
- in particolare, con le suddette deliberazioni «è stato avviato un percorso di integrazione tra AGAC s.p.s., AMPS S.p.A. e Tesa Piacenza S.p.A., rispettivamente operanti per la gestione dei servizi pubblici locali nei territori delle province di Reggio Emilia, Parma e Piacenza» e tale «progetto di integrazione prevede – in adempimento di quanto disposto dall'art. 113, c. 13 del d.lgs. 267/2000, dall'art. 35, comma 9 della l. 448/2001 e delle disposizioni regionali – il preventivo scorporo degli assets relativi alla gestione del servizio idrico integrato mediante scissione parziale e proporzionale ai sensi degli artt. 2506 e segg. Codice civile, la fusione per unione dei rami gestionali di AGAC S.p.A., AMPS S.p.A. e TESA Piacenza S.p.A. in una nuova società, ex art. 2501 e segg. del codice civile ed il successivo scorporo di società operative territoriali» (così nelle citate deliberazioni consiliari n. 81 del 14/11/2000, n. 82 del 14/11/2000 del Comune di Gualtieri);
- AGAC Infrastrutture S.p.A. è società dei Comuni della Provincia di Reggio Emilia, avendo questi ultimi conferito alla stessa la titolarità dei beni ed infrastrutture tutte preordinati, connessi e necessari all'erogazione del S.I.I., avendone quindi scorporato la titolarità dalla gestione in ossequio alle normative tempo per tempo introdotte e vigenti;
- AGAC Infrastrutture S.p.A. è società a totale partecipazione pubblica e di interesse generale detenuta dai Comuni della Provincia di Reggio Emilia, anche per espressa ed inderogabile previsione statutaria, ed altresì dai medesimi controllata ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 175/2016 e smi, avendo infatti i Comuni soci sottoscritto apposita convenzione per il controllo analogo con contestuale regolamento di disciplina dell'esercizio del controllo preliminare, contestuale e successivo, sia sugli atti che sulla gestione;

CONSIDERATO che:

- AGAC Infrastrutture S.p.A. è una società a controllo pubblico ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 175/2016 e che pertanto la costituzione di ARCA S.r.l. da parte di AGAC Infrastrutture S.p.A. deve avvenire nel rispetto delle regole e secondo le procedure stabilite dal d.lgs. n. 175/2016;
- la deliberazione formale di costituzione della società ARCA S.r.l è di competenza di AGAC Infrastrutture S.p.A. quale futuro socio di maggioranza della stessa, ma, stante il controllo pubblico esercitato da tutti i Comuni della provincia di Reggio Emilia ed attesa la particolare forma scelta per l'affidamento del servizio, ossia la società mista in regime di Partenariato Pubblico Privato Istituzionalizzato, occorre che i singoli Comuni soci di AGAC Infrastrutture S.p.A. deliberino la costituzione della predetta Società così espressamente autorizzando la controllata AGAC Infrastrutture S.p.A. a procedere in tal senso;
- l'affidamento del servizio e la scelta della modalità organizzativa del S.I.I. sono di competenza dell'ente d'ambito, dunque di ATERSIR, mentre la costituzione della società mista, attesa l'afferenza con gli enti pubblici territoriali su cui insiste la gestione del S.I.I., è di competenza degli Enti Locali medesimi che, come sopra esposto, nell'ambito del Consiglio Locale di ATERSIR hanno assunto la decisione di costituire in via indiretta la società mista di che trattasi;
- la partecipazione dei soci di AGAC Infrastrutture S.p.A. in ARCA S.r.l sarà di tipo indiretto e consisterà in una quota sociale pari a quella detenuta in AGAC Infrastrutture S.p.A. parametrata alla quota di capitale da quest'ultima posseduta in ARCA S.r.l pari al 60%;
- la quota di partecipazione indiretta di questo Comune, in applicazione del criterio appena illustrato, è pari al 0,539% (pari al 60% della quota posseduta in AGAC Infrastrutture del 0,90%), come da tabella inviata da AGAC Infrastrutture S.p.A. (Prot. agli atti 5474 del 19/05/2023);

RITENUTO, per tutto quanto sin qui esposto e per gli atti deliberativi delle competenti Autorità ed Enti, che sia necessario deliberare la costituzione della società mista ARCA S.r.l., quale affidatario della gestione del S.I.I. nel sub ambito della provincia di Reggio Emilia, ad eccezione del Comune di Toano, che pertanto la costituzione di ARCA S.r.l., quale società mista a partecipazione pubblico privata con socio privato scelto con gara a doppio oggetto, costituisce un'operazione necessaria per dare esecuzione alle deliberazioni assunte in sede di Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale (ATERSIR) relativamente alla scelta della forma di gestione e alla decisione di affidare la gestione del servizio idrico alla costituenda ARCA S.r.l.;

VISTO l'art. 5 del D.Lgs. n. 175/2016 e smi, ai sensi del quale "A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa";

CONSIDERATO che in merito ai presupposti richiesti dall'art. 5 D.Lgs. 175/2016 per l'acquisto di una partecipazione societaria anche indiretta, si evidenzia altresì quanto già indicato negli atti del Consiglio Locale e nella deliberazione del Consiglio d'ambito n. 40/2019:

- sussistono disposizioni che prevedono obblighi di accantonamento a carico dei bilanci dei Comuni in relazione al possesso di partecipazioni societarie (L. n. 147/2013, art. 1, c. 551 e ss.; art. 204, c. 1, del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000);
- l'art. 3-bis, comma 1-bis del D.L. n. 138/2011 rafforza gli obblighi motivazionali della relazione tecnico-economica di cui all'art. 34, comma 20 D.L. n. 179/2012 ed impone altresì un ulteriore obbligo di accantonamento in capo agli Enti Locali nel caso di affidamento in house;
- nell'attuale contesto di finanza pubblica, nel caso di affidamento in house providing, il rispetto dei suddetti obblighi di accantonamento e l'onere degli Enti Locali di finanziare con propri fondi o con proprio patrimonio la quota parte di indennizzo a favore del gestore uscente costituiscono criticità per le finanze degli Enti Locali;
- per le ragioni elencate, gli Enti Locali del territorio hanno valutato non sussistere le condizioni per l'affidamento del servizio pubblico ad un soggetto in house providing, pur ritenendo di primaria rilevanza garantire un controllo pubblico il più possibile stringente sull'esecuzione del S.I.I. e sulla realizzazione dei relativi investimenti;
- l'ordinamento comunitario prevede, quale forma di gestione, la società a partecipazione mista pubblica e privata altrimenti detta "partenariato pubblico privato" PPPI, con socio privato industriale scelto con procedura competitiva ad evidenza pubblica avente ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione di compiti operativi connessi alla gestione del servizio;
- l'affidamento mediante concessione del servizio pubblico alla società a partecipazione mista pubblica e privata consente di superare i problemi che derivano dalle norme di legge sopra richiamate nell'ipotesi in cui si fosse scelta la soluzione organizzativa del modello in house providing;
- la soluzione organizzativa della società a partecipazione mista pubblica e privata garantisce, rispetto alla forma di gestione della gara per l'affidamento del servizio, una maggiore partecipazione degli Enti Locali nella governance gestionale del servizio pubblico ed assicura condizioni e garanzie per l'interesse pubblico aggiuntive rispetto a quelle presenti nelle procedure di gara per l'assegnazione del servizio pubblico e nelle gestioni conseguenti a tale modalità di affidamento;
- al fine di garantire il riferito controllo pubblico, gli Enti Locali del territorio hanno chiesto alla struttura tecnica dell'Agenzia che gli atti di affidamento alla società mista avente le caratteristiche sopra descritte prevedano condizioni e garanzie per l'interesse pubblico e a tutela delle comunità locali ed in particolare:
  - maggioranza nella compagine societaria detenuta dai Comuni reggiani;
  - strumenti per la piena attuazione del Piano d'ambito approvato e che stabilisce il piano degli investimenti ed il programma operativo degli interventi;
  - perimetro di attività del gestore (sia della società mista che del partner operativo) corrispondente al bacino (sub-ambito) di Reggio Emilia;
  - capacità di controllare i costi operativi ed i flussi di liquidità generati dalle tariffe in conformità e nei limiti delle determinazioni tariffarie dell'ARERA;
  - particolare attenzione alle leve disponibili per contenere le tariffe e garantire supporto alle fasce sociali più vulnerabili in conformità e nei limiti delle determinazioni tariffarie dell'ARERA;

- definizione, nel corso della procedura competitiva ad evidenza pubblica, di prescrizioni che consentano una stretta relazione tra il bacino di affidamento ed il soggetto gestore;”

CONSIDERATO altresì che:

- il requisito della convenienza economica e sostenibilità finanziaria della scelta effettuata, risulta già accertato da ATERSIR con deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 39/2019 avente ad oggetto l’approvazione del Piano D’Ambito Reggio Emilia, e deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 40/2019 avente ad oggetto approvazione del piano economico finanziario (PEF) a base gara;
- il PEF di aggiudicazione, valutato positivamente da ATERSIR in sede di procedura di gara, dimostra altresì la sostenibilità economica del servizio e della modalità di gestione prescelta, dando evidenza della garanzia di qualità dei servizi da rendere;
- si riporta la relazione ed illustrazione del PEF della società mista ARCA S.r.l. dove emerge la sostenibilità della società e la corrispondenza ai requisiti richiesti dal D.lgs. 175/2016 articolo 4 e 20 in materia di amministratori e dipendenti e fatturato minimo (Allegato F);
- la società ARCA è strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente trattandosi di soggetto individuato tramite gara pubblica a fornire un servizio essenziale economico della collettività, nel rispetto della normativa di settore, avendo verificato che non sussiste altra società partecipata del Comune avente oggetto sociale analogo o similare;

POSTO che:

- ai sensi del sopra richiamato art. 5, comma 1 del D.Lgs. n. 175/2016, la costituzione di società da parte di pubbliche amministrazioni deve essere previamente autorizzata con l’assunzione di un atto deliberativo «analiticamente motivato» nel quale vengano evidenziati i seguenti elementi: - «la necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all’articolo 4» del medesimo D.Lgs. 175/2016; - «le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato»; - «la compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa»;
- gli elementi cui si è fatto ora riferimento sono evidenziati nei sopra richiamati atti adottati dal Consiglio locale e dal Consiglio d’Ambito di ATERSIR per la scelta della forma di gestione e per l’affidamento del servizio idrico integrato ad ARCA S.r.l. quale società a partecipazione mista pubblico privata con socio privato individuato mediante una procedura di gara a doppio oggetto;
- la convenienza economica della costituzione di ARCA S.r.l. risulta dai sopra richiamati atti di ATERSIR e dagli atti della procedura di gara a doppio oggetto per la scelta del socio privato industriale ed esattamente si tratta dei seguenti atti: 1. bando di gara, 2. capitolato d’oneri, 3. documento descrittivo del modello gestionale ipotizzato, 4. relazione tecnico economica ex art. 34 comma 20 del D.L. n. 179/2012; 5. lettera di invito 6. Schema dello statuto societario 7. Schema dei patti parasociali della costituenda ARCA S.r.l. 8. Schema di convenzione ATERSIR-ARCA 9. Schema di convenzione ARCA-SOT e relativi allegati tecnici 10. Schema di atto convenzionale regolante i rapporti tra ARCA, gestore uscente ed AGAC Infrastrutture in merito al trattamento del Fondo di Ripristino Beni di Terzi 11. Progetto gestionale di dettaglio del servizio;
- l’offerta tecnica, in base alla lettera di invito, doveva «descrivere le proposte dell’offerente sui diversi aspetti relativi alla qualità e all’organizzazione del servizio,

evidenziando i miglioramenti proposti rispetto a quanto indicato dal Piano d'Ambito, dalla Convenzione e dal Disciplinare Tecnico» e «indicare puntualmente quali sono le migliorie offerte rispetto al contenuto richiesto dai documenti di gara e dalla norme, e come si intende realizzarle nel corso dell'affidamento» e che, a tal fine, essa doveva essere strutturata secondo il seguente schema: «a) livello di servizio; b) standard della qualità contrattuale; - c) modello organizzativo e gestionale; - d) Linee guida per il piano generale di manutenzione; - e) linee guida per la progettazione»;

- l'offerta economica, in base alla lettera di invito, doveva contenere:
  - «a) la dichiarazione recante l'indicazione della percentuale di ribasso offerta sul VRG b) la tabella contenente il programma degli interventi, redatta secondo l'allegato 5 al presente documento, contenente la proposta di modifica della cronologia di realizzazione degli investimenti, per i primi 10 anni a partire dal 01/01/2023, con i relativi importi e il VAN (valore attuale degli investimenti) offerto. Si precisa che l'allegato 5 viene messo a disposizione dei concorrenti in formato editabile per favorire la compilazione, tuttavia sarà accettato come parte dell'offerta solo se presentato in formato pdf. c) la dichiarazione recante l'indicazione della percentuale di ribasso sui prezzi indicati nel documento "Prezzi Informativi Materiali Da Costruzione Ed Opere Edili" Edizione 2019 della Camera di Commercio di Reggio Emilia; d) la dichiarazione recante l'indicazione della percentuale di ribasso sulle spese tecniche di cui all'art. 29 del Disciplinare tecnico; e) il piano economico-finanziario per gli anni 2021-2040, coerente con l'offerta nella sua interezza, redatto secondo lo schema di cui alla deliberazione AEEGSI 664/2015/R/idr e s.m.i. (MTI-2), sulla base dell'allegato 6 al presente documento. Si precisa che l'allegato 6 viene messo a disposizione dei concorrenti in formato editabile per favorire la compilazione, tuttavia sarà accettato come parte dell'offerta solo se presentato in formato pdf. Tale documento non inciderà sulla valutazione del punteggio economico ai sensi del successivo punto 7»;
- l'aggiudicazione della procedura di gara a doppio oggetto è stata disposta, con determinazione dirigenziale di ATERSIR n. 343 del 28 dicembre 2022, a seguito della valutazione delle offerte tecniche ed economiche da parte della Commissione giudicatrice;
- la decisione di costituire ARCA S.r.l. e il tipo di società (avente cioè le caratteristiche della società mista di cui all'art. 17 del d.lgs. n. 175/2016) deriva da una valutazione comparativa che è stata compiuta dall'Ente di Governo dell'ambito ai sensi del già citato art. 34, comma 20 del D.L. n.179/2012 e dalla procedura di gara a doppio oggetto per la scelta del socio privato industriale nella costituenda ARCA S.r.l.;
- con l'adozione degli atti di ATERSIR sopra richiamati, a proposito della scelta della forma di gestione del servizio idrico integrato nel bacino territoriale di Reggio Emilia, e con l'espletamento della procedura di gara, avente ad oggetto la selezione del socio privato industriale nella costituenda società mista, sono state compiute tutte le verifiche richieste dall'art. 5 del D.Lgs. n. 175/2016 ai fini della costituzione di una società come ARCA S.r.l.;
- pertanto gli atti di ATERSIR sopra richiamati, nonché gli atti relativi alla procedura di gara per la scelta del socio privato industriale nella costituenda società mista contengono dati ed elementi oggettivi che sono alla base della scelta di costituire ARCA S.r.l. e che dunque la motivazione analitica ex art. 5 del D.Lgs. n. 175/2016 è contenuta nei predetti atti che qui si approvano e condividono per quanto di ragione;

RITENUTO che:

- la costituzione di una società mista a controllo pubblico per l'affidamento del S.I.I. risponde e soddisfa ampiamente l'interesse pubblico sotteso e preordinato alla gestione di un servizio pubblico essenziale quale quello idrico, secondo i principi della

economicità della gestione e dell'universalità dell'erogazione allo scopo di garantire a tutti gli utenti, su tutto il territorio interessato, il rispetto degli standard prestazionali e le condizioni di tutela degli utenti;

- la forma di affidamento scelta, ossia l'affidamento a società mista, consente ai Comuni soci e beneficiari dell'erogazione del Servizio di mantenere il controllo sulla gestione di incidere direttamente sugli atti e sulla gestione dello stesso S.I.I., garantendo al contempo il rispetto dei principi di eguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, efficacia ed efficienza, cortesia, chiarezza nelle comunicazioni all'utenza, sicurezza e rispetto dell'ambiente;

RITENUTE coerenti le valutazioni effettuate da ATERSIR specificatamente rimesse alla competenza del Comune in materia di costituzione della società;

VISTO lo schema di Statuto (allegato G) ed i patti parasociali della società ARCA S.r.l. (allegato H), predisposti da ATERSIR, dai quali emerge che:

- la durata è fissata per un periodo pari al Contratto di Servizio oggetto di affidamento ed il capitale sarà di 100.000,00 euro, di cui 60.000,00 euro versati dalla parte pubblica da AGAC Infrastrutture S.p.A. e 40.000,00 euro dal socio privato, fermo restando che il capitale pubblico potrà essere ceduto ad ulteriore soggetto pubblico nonché – pro quota – ai soci di AGAC Infrastrutture S.p.A.
- gli articoli 16 e 17 stabiliscono le competenze in materia di assemblea, garantendo alla parte pubblica di incidere significativamente sulle scelte strategiche della Società e, relativamente al Servizio, così come gli articoli 18 e seguenti, in materia di organo amministrativo, attribuiscono alla parte pubblica la possibilità di incidere sulle scelte operative per la presenza di membri nell'organo;
- sono rispettate le previsioni di legge di cui al d.lgs. n. 175/2016 e smi;
- è stabilita l'esclusiva responsabilità del socio privato, con liberazione della parte pubblica, per rilascio di garanzie nonché nei casi di obbligo della ricostituzione del capitale sociale;
- il socio pubblico ha diritto di designare n. 2 membri su tre del Consiglio di Amministrazione, tra i quali è individuato il Presidente, mentre il socio privato designerà il terzo membro che sarà l'amministratore delegato della Società, cui spetterà la gestione e la direzione operativa dell'azienda con le deleghe che verranno approvate dal Consiglio di Amministrazione;
- il socio pubblico ha il diritto di individuare una struttura che si occupi della gestione amministrativa e contabile della società, nonché del controllo interno della società medesima e dovrà esprimersi in merito ad ogni assunzione di personale;
- il socio pubblico designerà i membri dell'organo di controllo;
- è previsto il divieto di distribuzione di utili per l'intera durata della concessione;

RITENUTO che le previsioni di Statuto e patto parasociale ben esprimano il controllo del socio pubblico e, quindi in forma congiunta, anche di questo Comune sulla gestione del S.I.I. così garantendo il perseguimento del pubblico interesse nella gestione ed erogazione dello stesso;

VALUTATO di deliberare la costituzione della società mista ARCA S.r.l. quale società a controllo pubblico indiretto mediante la controllata AGAC Infrastrutture S.p.A.;

VISTI:

- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42;

- il D.Lgs. n. 152/2006 “Norme in materia ambientale”;
- il D.Lgs. n. 175/2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”;

VISTO inoltre il D.Lgs. 23/12/2022, n. 201, avente ad oggetto “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica” che ha innovato, con finalità riordinatorie, le disposizioni di legge in materia di gestione, programmazione ed affidamento dei servizi pubblici locali, che non contiene nessuna disposizione sulla cessazione o modifica degli affidamenti in corso o già attribuiti sulla base della legislazione previgente e per i quali le relative procedure di affidamento sono già concluse;

ACQUISITA comunque la conformità e corrispondenza delle forme di gestione individuate con le sopra citate deliberazioni rispetto alle forme di gestione oggi ammissibili;

DATO ATTO che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 2 del D.Lgs. n. 175/2016 e come disciplinato dall’articolo 8 del D.Lgs. 267/2000 e dal vigente Statuto comunale, occorre esperire procedura di consultazione pubblica;

RITENUTO a tal fine di pubblicare la presente deliberazione ed i relativi allegati, oltre che all’Albo Pretorio ai sensi dell’art. 124 del Tuel, anche mediante notizia sulla home page del sito istituzionale del comune di Gualtieri per un tempo ritenuto congruo di 10 giorni consecutivi;

DATO ATTO inoltre che già negli scorsi anni, attraverso il percorso partecipativo denominato Forum Provinciale per l’Acqua, sono avvenuti i primi incontri pubblici con ATERSIR in merito al S.I.I.;

DATO ATTO infine che il presente provvedimento non comporta oneri in capo al Comune, né riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del medesimo e pertanto non necessita del parere di regolarità contabile;

ACQUISITO il solo parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del Servizio “Programmazione finanziaria e controllo. Servizi amministrativi” ai sensi dell’art. 49 del Tuel, qui allegato a formare parte integrante e sostanziale del presente atto;

## **DELIBERA**

- 1) Di prendere atto dell’iter tecnico ed istruttorio nonché delle decisioni assunte dal Consiglio Locale, dal Consiglio D’Ambito e dai competenti Organi di ATERSIR in merito all’affidamento del Servizio Idrico Integrato del sub ambito di Reggio Emilia, escluso il Comune di Toano, di cui agli allegati A, B, C, D ed E;
- 2) Di prendere atto che l’affidamento del Servizio Idrico Integrato del sub ambito di Reggio Emilia, escluso il Comune di Toano, avverrà a mezzo di società mista pubblico – privata;
- 3) Di prendere atto degli esiti della procedura ad evidenza pubblica indetta da ATERSIR, conclusasi con provvedimento di aggiudicazione del Responsabile Unico del Procedimento della gara n. 343 del 28 dicembre 2022 ad IRETI S.p.A.;
- 4) Di prendere atto, in conformità e in esecuzione di quanto stabilito dai sopra richiamati atti di ATERSIR e in ragione di quanto risulta dagli atti della procedura di

gara a doppio oggetto per la scelta del socio privato industriale nella costituenda società mista, della necessità della costituzione, da parte di AGAC Infrastrutture S.p.A., di ARCA S.r.l., quale società a partecipazione mista pubblico privata, identificata come forma di gestione del servizio idrico integrato nel bacino territoriale di Reggio Emilia, ad esclusione del Comune di Toano;

- 5) Di prendere atto della relazione ed illustrazione del PEF della società mista ARCA S.r.l di cui all'allegato F), quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 6) Di prendere atto dello schema di Statuto e dello schema di Patti parasociali di ARCA S.r.l. (rispettivamente Allegati G e H), ai quali potranno essere apportate lievi modifiche, esclusivamente formali, laddove si rendessero necessarie in sede di formalizzazione;
- 7) Di prendere atto che, alla costituzione di ARCA S.r.l., provvederà direttamente AGAC Infrastrutture S.p.A., in qualità di socio pubblico, per conto dei Comuni facenti parte del sub ambito;
- 8) Di prendere atto che la quota di partecipazione indiretta del Comune di Gualtieri in ARCA S.r.l. è pari alla quota di partecipazione in AGAC Infrastrutture S.p.A. (pari al 0,90%) rapportata alla partecipazione di quest'ultima in ARCA S.r.l. pari al 60% e, quindi, è pari al 0,539%, come da tabella inviata da AGAC Infrastrutture S.p.A. (Prot. agli atti 5474 del 19/05/2023);
- 9) Di dare atto che le premesse e gli allegati al presente atto costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 10) Di avviare la procedura di consultazione pubblica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 2 del D.Lgs. n. 175/2016 e come disciplinato dall'articolo 8 del D.Lgs. 267/2000 e dal vigente Statuto comunale, tramite la pubblicazione della presente deliberazione e relativi allegati, oltre che all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 124 del Tuel, anche mediante notizia sulla home page del sito istituzionale del Comune di Gualtieri per un tempo ritenuto congruo di 15 giorni consecutivi;
- 11) Di dare atto che, in seguito ad eventuali istruttorie susseguenti all'espletamento della procedura di consultazione pubblica, si provvederà successivamente a sottoporre i documenti allegati all'approvazione in Consiglio Comunale;
- 12) Di dichiarare, ai sensi del vigente PTPCT, di avere verificato che lo scrivente Organo collegiale, il Responsabile e l'istruttore della proposta sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.;
- 13) Di dare mandato al Responsabile del Servizio 'Programmazione finanziaria e controllo. Servizi amministrativi', di adottare gli atti necessari e conseguenti al presente provvedimento per l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, ad oggetto: "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

- 14) Di dichiarare con separata votazione unanime e palese il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di procedere all'iter amministrativo preordinato alla costituzione della società ARCA per rispettare le tempistiche di affidamento ed avvio del servizio.

**Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.**

Il Sindaco  
Renzo Bergamini

Il Segretario Comunale  
Dott. Stefano Gandellini